



# Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 2003

## A.C. 2574

Dossier n° 218 - Schede di lettura  
17 settembre 2014

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2574
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 2003
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	4
Date:	
presentazione:	28 luglio 2014
assegnazione:	4 settembre 2014
Commissione competente :	III Affari esteri
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, II Giustizia, V Bilancio, VI Finanze, XI Lavoro e XII Affari Sociali

### Contenuto dell'accordo

L'Accordo italo-canadese sulla sicurezza sociale è ormai risalente, essendo stato firmato a Roma il 22 maggio 1995 – tanto che nel 2003 venne firmato dalle due Parti un Protocollo all'Accordo, anch'esso all'esame del Parlamento - allo scopo, analogamente a numerosi altri accordi della stessa specie, di regolare alcuni aspetti previdenziali: in particolare, l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) che accompagna il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica ricorda quale scopo precipuo dell'Accordo il miglioramento degli standard di protezione dei lavoratori, nonché la più sollecita erogazione delle prestazioni previdenziali. Sul primo punto l'AIR evidenzia i peculiari benefici che l'Accordo apporta ai connazionali che rimpatriano in Italia, oltre a quelli a favore di chi prima di giungere in Canada abbia lavorato in altri paesi di tradizionale emigrazione italiana, che si vedrà riconoscere tutte le fasi contributive (istituto della totalizzazione multipla). D'altra parte l'AIR segnala come la mancata ratifica dell'Accordo importerebbe per l'Italia una perdita di immagine - poiché non si darebbe corso ad un accordo internazionale che pure si è firmato -, e un possibile deterioramento dei rapporti bilaterali con il Canada.

Per quanto concerne il contenuto dell'Accordo italo-canadese, questo si compone di 33 articoli: **l'articolo 1, comma 1** contiene definizioni dei termini utilizzati nel prosieguo del regolamento normativo. Rileva in particolare la definizione di autorità competente (l'entità di governo nazionale), come anche quella di istituzione competente, ovvero l'ente previdenziale incaricato dell'applicazione dell'Accordo. Significativa anche la specificazione del termine periodo accreditabile, che si riferisce ai periodi di contribuzione o di residenza utili ai fini del diritto a prestazioni previdenziali in Italia o in Canada. Per le definizioni non presenti, il **comma 2** rinvia al significato attribuito dalla legislazione applicabile.

**L'articolo 2** elenca le gestioni assicurative italiane e canadesi cui si applicherà l'Accordo in esame, indicando altresì le estensioni a eventuali successive modifiche legislative in Italia o in Canada: al proposito la relazione introduttiva al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica annota come in tal modo si eviteranno ulteriori revisioni dell'Accordo di sicurezza sociale italo-canadese, e si eviterà altresì di escludere dai benefici eventuali nuove categorie di lavoratori sopravvenute all'entrata in vigore dell'Accordo medesimo.

In base all'**articolo 3** l'applicazione dell'Accordo riguarderà persone che siano o siano state soggette alla legislazione di uno degli Stati contraenti, nonché ai loro familiari o superstiti).

**L'articolo 4** stabilisce parità di trattamento, per le persone di cui al precedente articolo 3 che risiedano sul territorio di uno Stato contraente, nei confronti dei cittadini di quello Stato contraente, per ciò che concerne l'applicazione della pertinente legislazione.

L'**articolo 5** prevede essenzialmente la trasferibilità territoriale delle prestazioni di cui una persona sia titolare, anche qualora risieda in uno Stato terzo rispetto all'Italia o al Canada.

Si prevede quindi (**articolo 6**) che una persona che svolge attività lavorativa subordinata nel territorio di uno dei due Stati contraenti sarà soggetta esclusivamente alla legislazione di quel medesimo Stato; qualora invece si tratti di lavoratore autonomo che opera in entrambi i Paesi, questi sarà soggetto alla sola legislazione del Paese di residenza - tutto ciò ove non diversamente previsto in altre sezioni dell'Accordo in esame.

L'**articolo 7, comma 1** prevede che il lavoratore dipendente inviato nel territorio dell'altro Stato contraente rimanga soggetto alla legislazione dello Stato di origine, purché il periodo del distacco non superi i 24 mesi. Qualora il distacco si prolunghi oltre tale termine, comunque, le autorità o istituzioni competenti possono convenire che la persona rimanga ugualmente assoggettata solo alla legislazione dello Stato di origine (**comma 2**). La relazione introduttiva al disegno di legge non manca di ricordare come con questa norma si venga incontro alle esigenze imposte dalla sempre maggiore mobilità delle imprese italiane e canadesi operanti all'estero, semplificando anche la tutela previdenziale dei lavoratori interessati, in capo ai quali viene mantenuta la legislazione nazionale anche per lunghi periodi di distacco nell'altro Paese contraente.

L'**articolo 8** dispone analogamente al precedente, in specifico riferimento a persone impiegate su installazioni marine per ricerca di idrocarburi e minerali situate nell'area corrispondente alla piattaforma continentale di una delle due Parti dell'Accordo.

L'**articolo 9** prevede per i lavoratori impiegati su navi o aeromobili il mantenimento del regime di sicurezza sociale del paese di bandiera della nave o in cui la compagnia aerea ha la sua sede legale.

L'**articolo 10** salvaguarda le disposizioni in materia previdenziale contenute nella Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961 e nella Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963. Ugualmente, saranno soggetti solo alla legislazione dello Stato contraente di origine gli impiegati pubblici o le persone ad essi assimilate, inviati a lavorare nel territorio dell'altro Stato contraente o ivi assunte.

In base all'**articolo 11**, tuttavia, le autorità o istituzioni competenti dei due Stati possono consentire eccezioni alla determinazione della legislazione applicabile in base ai precedenti articoli dell'Accordo.

L'**articolo 13** riguarda la "classica" materia della totalizzazione dei periodi contributivi accreditati nei due Paesi - sì da consentire il raggiungimento più agevole dei minimi contributivi (**v. articolo 15**) e un più elevato livello delle prestazioni - che viene estesa a tutte le prestazioni previste nella legislazione italiana e nella legislazione canadese, incluso l'istituto della contribuzione volontaria (**v. articolo 16**).

Con l'**articolo 14** la totalizzazione viene estesa - in caso di carenza contributiva del soggetto interessato dopo la totalizzazione tra Italia e Canada - anche ai periodi contributivi accreditati nei sistemi previdenziali di Paesi terzi, a condizione che tanto l'Italia quanto il Canada abbiano in vigore con detti Stati separati Accordi in materia previdenziale, che includano la clausola di totalizzazione dei periodi contributivi. La relazione introduttiva al disegno di legge rileva come questa **totalizzazione multipla** rechi vantaggi notevoli ai lavoratori che hanno avuto una carriera lavorativa all'estero molto frammentata.

L'applicazione concreta delle previsioni sulla totalizzazione per il calcolo delle prestazioni avviene agli **articoli 17 e 18** (per la legislazione canadese) e all'**articolo 19** (per la legislazione italiana): in particolare il comma 5 dell'articolo 19 prevede che, se la somma di prestazioni cui una data persona ha diritto ai sensi delle legislazioni di entrambe le Parti non raggiunge l'importo del trattamento minimo di pensione stabilito dalla legislazione italiana, la competente istituzione del nostro paese concede l'integrazione per raggiungere tale importo: la relazione introduttiva al disegno di legge rileva come tale previsione interessi anche i connazionali rimpatriati dal Canada.

L'**articolo 22** individua le modalità della collaborazione amministrativa tra le autorità e le istituzioni competenti delle Parti per l'applicazione dell'Accordo, anche eventualmente in tema di accertamenti sanitari (**articolo 24**): in particolare, poi, in base all'**articolo 23** le autorità e istituzioni competenti dei due Stati si comunicheranno sollecitamente le informazioni necessarie per l'applicazione dell'Accordo: tali informazioni saranno utilizzate esclusivamente a tale scopo, salvo il caso di diversa previsione nella legislazione dello Stato che le riceve.

L'**articolo 25** esclude, per i documenti presentati ai fini dell'applicazione dell'Accordo in esame, la necessità della legalizzazione o di altre simili formalità da parte delle autorità diplomatico-consolari. Inoltre è stabilito che qualsiasi riduzione o esenzione di imposte prevista dalla legislazione nazionale si applichi anche ai documenti presentati in applicazione dell'Accordo.

L'**articolo 26** stabilisce il regime linguistico dell'applicazione dell'Accordo tra le competenti autorità e istituzioni: tale regime prevede l'utilizzazione di una delle lingue ufficiali di entrambi i Paesi.

Le domande di prestazioni fatte in uno Stato diverso da quello competente verranno d'ufficio trasferite a cura delle autorità dello Stato in cui la domanda è stata presentata (**articolo 27**).

L'**articolo 28** prevede la possibilità di pagare le prestazioni previste dall'Accordo in esame, da parte di ciascuna amministrazione nazionale, nella propria valuta.

L'**articolo 29** stabilisce la procedura di consultazione tra i due Stati contraenti per qualsiasi controversia sull'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo che non sia stato possibile dirimere dalle rispettive autorità competenti: in difetto di risoluzione della controversia questa, a richiesta di una delle Parti, sarà sottoposta ad una Commissione arbitrale, le cui determinazioni saranno definitive e vincolanti.

In ragione del peculiare assetto istituzionale canadese, l'**articolo 30** prevede la possibilità della

conclusione di intese in materia di sicurezza sociale tra le competenti autorità italiane e una qualsiasi provincia canadese, purché tali intese non siano in contrasto con le disposizioni dell'Accordo in esame.

L'**articolo 31** fissa alcuni principi in ordine a posizioni previdenziali pregresse alla data di entrata in vigore dell'Accordo in esame, e l'**articolo 32**, dopo aver previsto la cessazione del precedente Accordo di sicurezza sociale italo-canadese del 1977 dalla data di entrata in vigore dell'Accordo in esame, stabilisce che le prestazioni erogate in applicazione dell'Accordo del 1977 potranno essere ricalcolate tenendo conto delle disposizioni dell'Accordo subentrante, ma il calcolo non potrà in alcun caso comportare una riduzione dell'ammontare delle prestazioni già in godimento.

Infine l'**articolo 33** stabilisce che l'Accordo è concluso per un periodo indefinito: ciascuno dei due Stati contraenti può denunciare l'Accordo per iscritto con preavviso di 12 mesi. La cessazione dell'Accordo non pregiudicherà alcuno dei diritti acquisiti conformemente alle disposizioni di esso, e le Parti collaboreranno per definire i diritti in corso di acquisizione al momento della cessazione dell'Accordo.

Il **Protocollo aggiuntivo del 2003**, la cui entrata in vigore coinciderà con quella dell'Accordo, costa di 8 articoli, senza peraltro alcuna novità sostanziale rispetto all'Accordo, se non una serie di precisazioni e rilievi interpretativi.

## Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo italo-canadese sulla sicurezza sociale del 22 maggio 1995 consta di quattro articoli, i primi due dei quali contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione ad esso relativo.

L'**articolo 3, comma 1**, quantifica gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo, che sono valutati in **313.600 euro per il 2014, 521.600 euro per il 2015 e 2.555.500 euro a decorrere dal 2016**. La copertura di tali oneri è reperita a valere sullo stanziamento di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari Esteri.

La **relazione tecnica** che correda il disegno di legge di ratifica, molto analitica, nel procedere alla quantificazione degli oneri che la ratifica dell'Accordo di sicurezza sociale con il Canada comporta cita anzitutto i punti fondamentali della normativa che vengono in questione, fornendo altresì prospetti dettagliati per gli ultimi sei o sette anni del numero di pensioni in convenzione internazionale sia con il Canada che con la provincia del Québec, e dei relativi importi. La relazione tecnica ricorda poi che al 1° gennaio 2011 risultavano all'Istat 2.183 cittadini canadesi residenti in Italia, mentre il Ministero degli affari esteri fornisce la cifra di circa 131.000 italiani residenti in Canada. Sulla scorta di tutti questi dati, includendo nella valutazione anche la misura delle varie prestazioni e la determinazione del numero dei beneficiari, si sono stimati oneri presumibili nella misura prevista, per il periodo 2014-2024, dalla tavola 3 riportata alla pagina 10 del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, e precisamente in un *range* che va da 313.600 euro nel 2014 a 2.555.500 euro nel 2024, oneri imputabili all'incirca in 85% per il Canada e 15% per il Québec.

In base al **comma 2**, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato (articolo 17, comma 12, legge n. 196/2009), viene disposta una specifica clausola di salvaguardia a fronte di scostamenti rispetto all'onere previsto rilevati in sede di monitoraggio dall'INPS, che riferisce in proposito al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze: quest'ultimo in caso di scostamenti, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede con proprio decreto, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dal monitoraggio, alla riduzione anzitutto del Fondo nazionale per le politiche sociali previsto dall'articolo 20, comma 8 della legge 328/2000, ed eventualmente del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 185/2008.

Sulle cause degli scostamenti e l'attuazione delle misure previste nel comma 2 il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo con apposita relazione alle Camere (**comma 3**).

L'**articolo 4**, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

## Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.